

# Mantua Humanistic Studies

Volume XII

Edited by  
RICCARDO RONI



UNIVERSITAS  
STUDIORUM

The scientific series “Mantua Humanistic Studies” (ISSN 2612-0437) is devoted to collect studies, proceedings, and papers in the field of Humanities. Every volume is peer-reviewed, and is published with its own ISBN code. A full electronic version (PDF) of the volume is shared for free in “Gold Open Access” – and fully indexed – on Google Books database. Moreover, traditional paper copies are available for purchasing at major booksellers. Peer-reviewing process for MHS is operated on each proposed essay, and can be conducted by members of Publisher’s Scientific Committee or by external reviewers. Every single Author accepts his own full responsibility for the originality and paternity of the published text. Accepted topics of MHS include the whole field of Humanities, and namely: Anthropology, Archaeology, Arts (Visual Arts, Architecture), Classics, Philology, Philosophy, Law and Politics, Linguistics, Literature, Sociology, Economics. Correspondent scientific classification in Italy covers the following fields (cf. D.M. 855/2015): Area 10 “Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche”; Area 11 “Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche”; Area 12 “Scienze giuridiche”; Area 13 “Scienze economiche e statistiche”; Area 14 “Scienze politiche e sociali”.

International Scientific Committee:

Edoardo Scarpanti (Direttore), Accademia Nazionale Virgiliana

Paolo Carpeggiani, Politecnico di Milano

Sarah Cockram, University of Edinburgh, U.K.

Alberto Grandi, Università degli Studi di Parma

Beatrice Nicolini, Università Cattolica del Sacro Cuore

Luisa Mucciantè †, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

Riccardo Roni, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

Donald C. Sanders, Samford University, Birmingham (AL), U.S.A.

© 2020, Universitas Studiorum S.r.l. - Casa Editrice

via Sottoriva, 9 - 46100 Mantova (MN)

P. IVA 02346110204

[www.universitas-studiorum.it](http://www.universitas-studiorum.it)

Progettazione grafica di Collana:

Ilari Anderlini, Art Director

Foto in copertina: Veduta di San Benedetto Po

© CC BY-ND 2.0, Luigi Diego Di Donna (2019)

Impaginazione e redazione:

Luigi Diego Di Donna

Prima edizione nella Collana “Mantua Humanistic Studies” ottobre 2020

Finito di stampare nell’ottobre 2020

ISBN 978-88-3369-101-5

## Summary

Il delicato bilanciamento tra esigenze securitarie relative alle donne autrici di reati ostativi e la tutela della salute psichico-fisica dei bambini ultradecenni portatori di handicap totalmente invalidanti <i>Giovanni Chiola</i>	5
The trap of perception. The reduction of the moral cost in institutional communication on the government's migration policies Conte I <i>Daniele Ungaro</i>	31
L'islam contro gli islamisti. Reazioni musulmane alle rivendicazioni del cosiddetto "Stato islamico" <i>Paola Pizzo</i>	61
L'intreccio tra religione e politica in Egitto da Nasser a Mubarak <i>Paola Pizzo</i>	95
Violenza di genere nell'era multimediale <i>Maria Grazia Ferrari</i>	137
Dalla diglossia al bilinguismo. Lingua creola e francese in <i>Case à Chine</i> di Raphaël Confiant <i>Antonio Gurrieri</i>	151
Il dibattito storiografico sulla congiuntura del Trecento e la Peste Nera del '48 <i>Luciana Petracca</i>	169
The palm and pomegranate. Post-normal science and land policies. The case of the Trans Adriatic Pipeline (TAP) <i>Daniele Ungaro</i>	205
Quantitativ-qualitative Exploration von Diskursmerkmalen und crosslingualen Aspekten <i>Iris Jammernegg</i>	229
Considerazioni sulla prospettiva di Pomponio Gaurico <i>Stefano Marconi</i>	259
Lingue straniere nella scuola dell'infanzia: situazione e prospettive <i>Antonio Castorina</i>	281
Historical Fragments Preserved by the Indirect Tradition: Some Evaluations from Theory to Practice <i>Marina Polito</i>	299

<i>Mushishi</i> : ricreare l'armonia fra uomini, spiriti e natura in un manga <i>Slvia Rivadossi</i>	317
Il ruolo del sangue nell'iconografia della dea Chinnamastā <i>Camilla Cibebe</i>	337
Overview of privacy and data protection framework in EU law <i>Laman Yusufova</i>	355
Diritti patrimoniali e diritti morali nel diritto d'autore. Sul commento civilistico della legge n. 633 del 1941, tra normativa interna ed europea, a distanza di quasi ottant'anni dall'entrata in vigore <i>Fabrizio Cesareo</i>	393
La capacità contributiva quale caposaldo di equità, ugualianza e dignità dell'uomo <i>Daniela Lafratta</i>	423
A Linguistic Semantic Text-Mining for Multiword Units <i>Alberto Postiglione, Mario Monteleone</i>	445
Is the Sentence 'What I Am Hereby Asserting Is True' Meaningful? Philosophical Logic Matters <i>Stefano Colloca</i>	461
Angela da Foligno y Elisabeth de Hungría en el <i>Floreto de Sant Francisco</i> [Sevilla 1492] y en la librería de Isabel la Católica (1451-1504) <i>Juana Maria Arcelus Ulibarrena</i>	477
La pesca delle oloturie come specie protetta tra principio di precauzione e responsabilità <i>Fabrizio Cesareo</i>	515
The Reality of Consciousness and Its Logical Intermittences: from Hegel to Bergson <i>Riccardo Roni</i>	529
Nietzsche und die Dekonstruktion von Identitäten: Die „Freigeister“ in den interkulturellen Gesellschaften <i>Riccardo Roni</i>	563
Il movimento liturgico e l'eredità del modernismo nelle pagine della Rivista del clero italiano <i>Luca Barbaini</i>	595
Musica sacra e riforma della Chiesa in Raffaele Casimiri <i>Luca Barbaini</i>	615

# **Il delicato bilanciamento tra esigenze securitarie relative alle donne autrici di reati ostativi e la tutela della salute psichico-fisica dei bambini ultradecenni portatori di handicap totalmente invalidanti**

GIOVANNI CHIOLA

Università degli studi di Napoli Federico II

## **Abstract**

Several studies have shown that juvenile offenders' children may risk developing more psychopathologies with externalising and internalising symptoms, school difficulties or dropouts (Murray and Farrington, 2008). To overcome these difficulties, the current legal framework in Italy offers a wide protection of prisoners' parenting, which has recently been completed by the Supreme Judge of Laws. The ruling of the Constitutional Court no. 18/2020 is linked to ruling no. 350 of 2003, which provided for the application of the measure of home detention to cases where the child under the age of 10 was "totally disabling handicapped", even to children over 10 years of age and in cases where the crimes attributed to parental figures were of an "ostativa" nature, taking a further important step to protect the rights of children of detainees and the parental relationship. It should be noted that the judge who drafted this judgment, who later became President of the Constitutional Court, Marta Cartabia, said in reference to this ruling that mild law was applied, in other words, a new concept of justice and punishment was created, useful as a model for future jurists but also psychologists.

**Keywords:** home detention, mother detainees, impedimental offenses, child protection, disability.

## **1. Introduzione**

Il tema della maternità vissuta in carcere crea all'interno del sistema familiare una profonda rottura, acuita dalle difficoltà

economiche e psicologiche che le famiglie e le detenute devono affrontare. La reclusione inasprisce la condizione delle detenute madri, che arrivano a mostrare rabbia, ostilità, tristezza e inadeguatezza. Nel momento stesso in cui le detenute scelgono di tenere con sé i figli in carcere, sottopongono le competenze genitoriali a stretti vincoli dettati dalle regole del sistema penitenziario. Questa compressione dell'espressione della propria maternità genera sentimenti di colpa,<sup>1</sup> sofferenza e annullamento della propria identità di madre e di donna. L'incarcerazione altera la natura bidirezionale del rapporto madre-figlio dal momento che viene meno la continuità e la costante e reciproca comunicazione.<sup>2</sup> Per sopperire alla struttura carceraria le cui regole comportamentali sono il prodotto di un'elaborazione culturale tipicamente maschile, il legislatore ha previsto in sostituzione delle misure alternative della detenzione domiciliare per coloro che ne siano sprovviste, gli ICAM (Istituti a custodia attenuata per madri) oppure la "casa famiglia protetta". Anche se queste strutture sono state pensate per mantenere una vita quotidiana ispirata a modelli familiari e tenendo conto del prevalente interesse dei minori, la relazione madre e figlio verrebbe comunque compromessa dal contesto ambientale delle strutture carcerarie. I bambini, infatti, con un genitore in carcere subiscono il trauma della separazione dal *caregiver*, cambiamenti nel proprio stile di vita e spesso pregiudizi sociali.<sup>3</sup> La deprivazione del genitore può incidere sullo sviluppo della personalità del bambino, rappresentando un

---

1. Musi 2012.

2. Cassibba *et al.* 2008.

3. Murray 2012.

considerevole fattore di rischio nell'insorgere di problemi psicologici e sociali. In Europa, secondo le stime del 2018 basate sul numero di detenuti, circa 2,1 milioni di bambini presenti nei Paesi del Consiglio d'Europa, di cui 100.000 in Italia, hanno un genitore in prigione. Diverse ricerche hanno dimostrato che i figli minori di detenuti possono correre un rischio maggiore di sviluppare psicopatologie con sintomi sia esternalizzanti che internalizzanti, difficoltà scolastiche o abbandoni<sup>4</sup> e di subire abusi o maltrattamenti.<sup>5</sup> Essi vivono disagi reagendo spesso con sentimenti di solitudine, paura, preoccupazione e confusione<sup>6</sup> o con comportamenti aggressivi<sup>7</sup> e delinquenti.<sup>8</sup>

Ecco allora la necessità di promuovere strategie che garantiscano non soltanto il diritto della donna detenuta ad essere madre, ma anche il diritto dei figli a non essere privati di questo legame. Quando poi i figli sono portatori di handicap totalmente invalidanti, come viene narrato nella sentenza in esame, allora diventa categorico rimuovere il forte disagio che potrebbe compromettere l'accudimento dei figli.

Per affrontare il tema della genitorialità in carcere è opportuno integrare approcci psicologici con quelli giuridici per rendere più fattibili le funzioni genitoriali efficaci in situazioni difficili, come quelle riferite all'ambiente carcerario. Le problematiche s'infittiscono nei casi in cui le madri vengono condannate per reati di natura ostativa (reati

---

4. Murray e Farrington 2008.

5. Gabel e Shindledecker 1993.

6. Agostini *et al.* 2011.

7. Musi 2012.

8. Johnston 1995, Myers *et al.* 1999.

di mafia e camorra, contro la pubblica amministrazione, contro il patrimonio, contro l'ambiente, contro la persona e la famiglia, reati associativi aggravati, a sfondo sessuale, di immigrazione clandestina e reati relativi a stupefacenti e tabacchi) che comportano un regime di alta sorveglianza ed in cui si debbano occupare di figli portatori di handicap totalmente invalidanti.

A questo proposito occorre ricordare che i detenuti sono primariamente titolari di alcuni diritti fondamentali previsti dalla Costituzione come persone, in via subordinata di altri diritti derivanti dalle previsioni costituzionali e normative perché cittadini italiani, a cui si aggiungono altri diritti in virtù della particolarità del loro *status detentionis*. Le persone recluse in carcere sono titolari anche del diritto fondamentale della maternità/paternità, di vedere garantita l'infanzia, l'integrità psico-fisica dei minori e della loro salute previsti dagli artt. 29, 30, 31 e 32 della Costituzione. Si tratta di diritti che hanno una portata di natura anche sovranazionale, disciplinati dalla Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia del 1989, ratificata dall'Italia nel maggio 1991 con la L. n. 176.

Non dobbiamo dimenticare che la genitorialità in carcere è una delle forme più intime ed elevate di affettività per cui la legge penitenziaria cerca di disciplinare *funditus* la tutela del rapporto con i figli. Tra queste, a tutela della salute psichico-fisica dei bambini e delle loro madri, l'inserimento negli istituti di detenzione di specialisti quali le ostetriche, i ginecologi, psicologi ed i pediatri, ma anche l'istituzione di appositi asili-nido. Il quadro normativo italiano, in riferimento alla sofferenza che la detenzione dei genitori provoca alla prole,



promuove una tutela rinforzata a favore delle madri (nel caso d'impossibilità delle madri anche ai padri) in carcere e dei figli. A questo riguardo, occorre ricordare l'art. 11, comma 9, della L. n. 354/75 – ora art. 14, c. 5 Op., dopo essere stato aggiunto dall'art. 11, c. 1, lett. e), n.3, D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123 – che stabilisce che negli istituti penitenziari *alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli sino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.* La disposizione, anche se costituisce un esempio di scarsa tutela del legame materno, rappresenta un notevole passo avanti rispetto al precedente divieto di legami tra la madre autrice di reati e il figlio.<sup>9</sup> Il quadro normativo costituzionale ed internazionale sui diritti legati alla genitorialità in carcere striderebbe però con il contatto forzato con soggetti esterni al nucleo familiare da parte dei minori, come anche con le rigide regole e gli ambienti poco confortevoli che possono determinare situazioni di tensione che si ripercuotono sullo sviluppo psicofisico del minore. La difficoltà oggettiva, infatti, è di modulare il pericolo sociale dei detenuti, e conseguentemente, la pretesa punitiva nei loro confronti, in relazione ai diversi bisogni collegati all'infanzia e al ruolo genitoriale. Al riguardo, è assolutamente rilevante il ruolo di entrambi i genitori per cercare di soddisfare i bisogni del minore,<sup>10</sup> assicurandogli un rapporto continuativo e bilanciato, volto all'educazione, istruzione, assistenza, ma

---

9. Di Rosa 2009, Roscioli 2007.

10. La sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 1990 ha esteso ai padri la possibilità di usufruire della detenzione domiciliare, alle stesse condizioni della madre, qualora fosse deceduta o altrimenti impossibilitata a dare assistenza alla prole.

anche alla conservazione di relazioni affettive con i parenti di ciascun ramo genitoriale.<sup>11</sup>

La Corte costituzionale ha sempre cercato di ampliare il significato del ruolo genitoriale in funzione “decarcerizzante”, riempiendo i vuoti normativi che recavano nocumento ai figli delle persone detenute, i quali molto spesso presentavano condizioni familiari piuttosto complesse. Ai fini della socializzazione del soggetto debole, quale la prole affetta da disabilità, la famiglia ha avuto un particolare ruolo di cura e di assistenza. Il quadro normativo vigente tutela soprattutto le madri condannate in via definitiva, per via del particolare legame affettivo con i figli, a cui viene garantita la temporanea libertà (146, 147 e 211-bis c.p.) fino al compimento dei tre anni del bambino, l’assistenza extramuraria (art. 21-bis Op.), nonché la detenzione domiciliare (art. 47-ter e 47-quinquies Op.) sino ai dieci anni d’età dei figli. Al superamento del decimo anno di vita del bambino, l’ordinamento ritiene che il rapporto materno non debba essere più bisognoso di protezione.

La sentenza della Corte costituzionale, 350 del 2003 ha eccepito i casi in cui la prole sia affetta da grave disabilità, estendendo oltre i dieci anni la cura materna extramuraria.

Riguardo a tale fattispecie, la sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2020 fa appello al dovere dei genitori, anche se condannati, di garantire ai figli disabili l’assistenza oltre l’infanzia. Nello specifico, la madre di una bambina ultradecenne condannata per associazione a delinquere di tipo mafioso,

---

11. Talini 2015. L.A. indica il principio della “bigenitorialità” alla base del rapporto fra minore e genitori, disciplinato dalla L. n. 54 del 2006 e dal D.Lgs. n. 154 del 2014.

estorsione continuata e ricettazione, ha presentato istanza di detenzione domiciliare speciale per assistere la figlia affetta da grave handicap. Il provvedimento era stato negato, non in considerazione della natura dei reati e neanche perché la pena inflitta era stata parzialmente espiata, ma per ragioni di età, dal momento che la figlia della detenuta, alla data dell'istanza, aveva superato la soglia dei dieci anni. È particolarmente interessante il caso analizzato dalla Corte costituzionale perché prevede un difficile bilanciamento fra la grave natura del reato commesso, ovvero ostativo, che nel caso concreto si riferisce al reato di associazione di tipo mafioso;<sup>12</sup> tutela della genitorialità in carcere<sup>13</sup> ed infine, l'età avanzata del figlio (ultradecenne) affetto da malattia totalmente invalidante che viene preso in carico da una madre.<sup>14</sup>

Il trend umanitario della Corte si rafforza nel momento in cui, a tutela del figlio portatore dell'handicap grave e ultradecenne viene riconosciuta alla detenuta madre la detenzione domiciliare, anche nei casi di condanne parzialmente riconducibili al regime ostativo (sent. Corte cost. n. 239/2014 e n. 76/2017).

## **2. Il precedente giurisprudenziale della sent. Corte cost. n. 350 del 2003**

Il ruolo della famiglia è fondamentale per la socializzazione del soggetto debole, ovvero del disabile. Pertanto, in ossequio ai principi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, al fine di evitare ogni

---

12. Lo Verso 2017.

13. Johnston 1995; Myers *et al.* 1999.

14. Harris *et al.* 1987, Sorrentino 1987.

discriminazione che possa impedire il godimento di pari opportunità in tutti gli ambiti della vita sociale, come la scuola ed il lavoro – e in adozione del principio, secondo cui la socializzazione deve coinvolgere la salute psico-fisica degli individui e nel rispetto del principio di eguaglianza sostanziale dettato dall'art. 3, c. 2, Cost. – appare indispensabile concedere la detenzione domiciliare al genitore condannato, affinché possa assistere il figlio gravemente handicappato.

In passato, la prolungata inerzia del legislatore ha spronato la Corte costituzionale ad intervenire mediante la sentenza n. 350 del 2003. La Corte era riuscita a coprire un vuoto normativo che impediva la concessione della detenzione domiciliare ordinaria alle madri di figli gravemente handicappati oltre il limite dei dieci anni. Le cure materne sono *ulteriori rispetto ai livelli essenziali di assistenza e agli altri interventi di cura e di sostegno comunque già previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità*. La Corte ha quindi ampliato l'operatività della stessa misura della detenzione domiciliare ai casi in cui il figlio fosse «portatore di handicap totalmente invalidante» e quindi, nel caso in cui la dipendenza fosse riferita non tanto all'età, ma alla malattia di cui fosse affetto il figlio.

Con questa sentenza la Consulta ha permesso, da un lato, di superare la rigidità dell'art. 21-ter Op. che prevedeva la possibilità di assistere la prole soltanto entro una ristretta fascia d'età, e dall'altro lato, di estendere la misura, nel caso d'impossibilità della madre, al padre condannato (art. 47-ter, c.1, lettera b). Secondo la Corte, la norma impugnata contrastava, infatti, con il principio di eguaglianza e di ragionevolezza giacché prevedeva un trattamento difforme in

ordine a situazioni familiari analoghe e del tutto equiparabili fra loro, quali sono quelle della madre di un figlio incapace perché minore degli anni dieci e della madre di un figlio disabile e totalmente incapace di provvedere da solo anche alle più elementari esigenze, il quale, ancorché maggiorenne, ha maggiore necessità di essere assistito dalla madre rispetto ad un bambino di età inferiore agli anni dieci.

Il dettato normativo ha come obiettivo dichiarato il ripristino della convivenza del figlio con i genitori anche nella detenzione domiciliare speciale (art. 47 quinquies, “se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli”). Nell’ambito delle norme sulla custodia cautelare si è tentato di equiparare ai minori le persone d’età adulta affetti da disabilità, ma i tentativi sono falliti.<sup>15</sup>

L’istituto della detenzione domiciliare era stato già ampliato con l’introduzione dell’art. 3, c.1 della L. 62/2011, in quanto ha previsto la detenzione domiciliare per *fini umanitari*, ex art. 47-ter, c.1, lett. a) della L. 354/1975. Con il nuovo istituto si è ammesso che la pena detentiva, nei confronti di donna incinta, o di madre di prole di età inferiore ai dieci anni, con lei convivente, sia scontata in regime di detenzione domiciliare, oltre che nell’abitazione, anche in altro luogo di privata dimora, oppure in luogo pubblico di cura, assistenza od accoglienza, anche in case-famiglia protette. L’art. 3, c.2 della suddetta legge, contiene modifiche alla detenzione domiciliare speciale disciplinata dall’art. 47-quinquies Op. che è indirizzata alle madri con prole non superiore ai dieci anni e che si applica anche per pene di lunga durata.

---

15. Leo 2017.

La Consulta con la sentenza 18/2020, seguendo questo filone umanitario, è intervenuta allargando l'ipotesi di detenzione domiciliare uniformandosi alla recente legislazione del 22 giugno 2016, n. 112, la c.d. legge "Dopo di noi", sull'assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, diretta a tutelare i figli handicappati, che alla morte dei genitori non possano provvedere da soli alla loro esistenza.

### **3. Il superamento del limite di età dei dieci anni (per infermità mentale e non sempre fisica) della prole di madri detenute**

La Corte di Cassazione, sezione prima penale con ordinanza del 26 aprile 2019, iscritta al n. 109 del reg. ord. 2019, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, c.1 e c.2 e 31, c.2, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 47-quinquies, c.1, Op., «nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare speciale anche alla madre di prole ultradecennale affetta da handicap totalmente invalidante». Quale premessa, occorre ricordare che circa trent'anni fa, a seguito della legge Gozzini, la Corte costituzionale era intervenuta con la sentenza n. 215 del 1990, con cui ha autorizzato per la prima volta la detenzione domiciliare alle madri di prole di età inferiore a tre anni con loro conviventi. Il legislatore ha poi modificato i presupposti soggettivi, consentendo di essere ammessi al beneficio, anche nel caso in cui la prole abbia cinque anni (D.L. 14 giugno 1993, n. 187), e poi fino a dieci anni (L. 27 maggio 1998, n. 165). La stessa detenzione domiciliare è stata estesa, alle stesse condizioni, qualora la prole fosse priva dell'assistenza materna –

perché deceduta o altrimenti, assolutamente impossibilitata – anche al padre detenuto (art. 47-ter, c.1, lettera b) Op.). Diversamente, la detenzione domiciliare speciale, disciplinata dall'art. 47-quinquies, della legge n. 354 del 1975, introdotta dall'art. 3 della L. 8 marzo 2001, n. 40, è stata parzialmente modificata dall'art. 3, c.2, lettere a) e b), della L. 21 aprile 2011, n. 62. L'istituto, rispetto alla detenzione domiciliare ordinaria, prevista dall'art. 47-ter, c.1, lettera a), Op., «amplia la possibilità, per le madri condannate a pena detentiva, di scontare quest'ultima con modalità esecutive extracarcerarie, per meglio tutelare il loro rapporto con i figli». Inoltre, se la concessione della detenzione domiciliare ordinaria avviene per pene brevi (la pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto), la detenzione domiciliare speciale non incontra, invece, alcun limite relativo alla durata della pena. Oltre alle differenze dei presupposti per accedere alla detenzione domiciliare ordinaria e speciale relativi alle condizioni dei figli delle detenute, occorre evidenziare alcuni elementi determinanti al fine della concessione della detenzione domiciliare speciale: da un lato, la natura dei reati commessi dalla madre, che sono parzialmente riconducibili alla categoria dei reati “ostativi” di cui all'art. 4-bis, c.1, Op. quali, «l'associazione a delinquere di tipo mafioso, l'estorsione continuata e la ricettazione»; dall'altro, la patologia della prole, che consiste in un «handicap totale di ordine fisico, a seguito della precoce insorgenza della patologia, non reversibile».

La stessa Corte di Cassazione ricorda come il Tribunale di sorveglianza non escludesse la concessione della detenzione

domiciliare speciale prevista dall'art. 47-quinquies, c.1, Op., alla condannata, sulla base della natura dei reati, dal momento che in passato si era già espressa la Corte costituzionale nella sent. n. 239 del 2014, condannando questa preclusione alla concessione della misura. Si trattava di un precedente che si ricollegava ad un filone di sentenze costituzionali che hanno vietato la codificazione di automatismi, fondati esclusivamente sul titolo del reato per il quale il condannato scontava la pena e impedivano soprattutto, l'accesso dei benefici penitenziari che sono volti alla cura della prole. In quell'occasione, a seguito della pronuncia costituzionale caddero, in favore delle detenute madri di prole di età non superiore a dieci anni, condannate per i reati ostativi di cui all'art. 4-bis, c.1, Op., le preclusioni stabilite dall'art. 4-bis Op., alla concessione della detenzione domiciliare speciale (47-quinquies, c.1, Op.) ma anche ordinaria (47-ter, c.1, lettere a) e b) Op.). La Corte aveva ravvisato profili di irragionevolezza della disposizione – e dunque di contrasto con l'art. 3 Cost. – nella parte in cui veniva precluso alle detenute madri, condannate per i reati previsti nell'art. 4-bis, c.1 Op., che non avessero collaborato con la giustizia ex art. 58-ter, Op., o che non potessero invocare le ipotesi di collaborazione impossibile, irrilevante o inesigibile, l'accesso alla detenzione domiciliare speciale, allo scopo di salvaguardare il valore costituzionale della famiglia e il diritto dei minori a convivere con la madre e a ricevere un'educazione da parte dei genitori.

La Corte sottolineava che «nell'economia dell'istituto assume un rilievo del tutto prioritario l'interesse di un soggetto debole, distinto dal condannato e particolarmente meritevole di protezione, quale quello del minore in tenera età ad



instaurare un rapporto quanto più possibile “normale” con la madre (o eventualmente con il padre) in una fase nevralgica del suo sviluppo». In tal modo, le conseguenze della condotta penale della madre, come il rifiuto di collaborazione con l’autorità giudiziaria, non devono ricadere sui minori, a cui si precludeva la possibilità di godere delle cure materne ed altresì il diritto di ricevere l’educazione da parte dei genitori (artt. 29, 30 e 31 Cost.).<sup>16</sup> La Corte nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 4bis, c.1, Op., aveva esteso la declaratoria, in via consequenziale, anche alla misura della detenzione domiciliare ordinaria ex art. 47 ter, c.1, lettere a) e b), Op., ovvero, per quei soggetti che dovevano espriare pene meno elevate e, anche se non enunciata in modo esplicito, era prevista la verifica dell’insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

La Corte di Cassazione, come si evince dalla premessa in fatto, non censura più l’art. 47-quinquies, c.1, Op., per la questione legata alla previa espiazione di una quota/parte della pena inflitta, la stessa era, infatti, a conoscenza della sent. C. cost. n. 76 del 2017, con la quale la Consulta aveva caducato questa previsione, valevole per i condannati per i reati ostativi di cui all’art. 4-bis, c.1, Op.

La sentenza del 2017 aveva dichiarato, infatti, l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies, c.1-bis Op., limitatamente alle parole: «Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell’articolo 4-bis». Ciò significava che le madri (ed eventualmente anche i padri) di bambini di età pari o inferiore ai dieci anni, potevano avvalersi della detenzione domiciliare speciale,

---

16. Capitta 2014.

anche nel caso dei reati ostativi. Cadeva, quindi, il divieto assoluto di accesso alla detenzione extramuraria, come anche alla custodia attenuata presso istituti come gli Icam, che gravavano per legge sulle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'art. 4-bis Op., fino all'espiazione di una parte predeterminata della pena. Peraltro, anche in questa sentenza, il venir meno della preclusione all'accesso alla detenzione domiciliare, era subordinato alla verifica dell'insussistenza di un «concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga», che l'art. 47 quinquies, c.1 Op., rimette al «prudente apprezzamento del giudice» fino all'espiazione di una parte predeterminata della pena. In questo caso, la natura del reato commesso è tra gli elementi che debbono essere tenuti in considerazione, perché «ai condannati per taluno dei delitti di cui all'art. 4-bis della L. 354 del 1975, resta pur sempre applicabile il complesso ed articolato regime previsto da tale disposizione per la concessione dei benefici penitenziari», escludendo però l'attribuzione di portata in sé ostativa alla mancata collaborazione con la giustizia.<sup>17</sup>

Infine, la Corte di Cassazione, evidenziava l'ineccepibile verifica effettuata dal Tribunale di sorveglianza – basata sulle deduzioni della madre, sulla documentazione fornita dalla stessa e sugli esiti di una perizia appositamente adottata – sulla natura della malattia della figlia della condannata che era affetta da «paralisi cerebrale infantile di ordine bilaterale». A sostegno di tale analisi, il Tribunale di sorveglianza, sosteneva che «pur conservando le funzioni intellettive della ragazza, da ritenersi corrispondenti all'età anagrafica, l'ha resa totalmen-

---

17. Mantovani 2018.

te impossibilitata a deambulare e bisognosa dell'aiuto permanente di un accompagnatore». Il Tribunale di sorveglianza, non solo ha riconosciuto il grave handicap fisico della ragazza, ma anche che questo è gravemente menomante.

A questo punto, il *punctum dolens* del ricorso proposto dalla detenuta per cassazione e successivamente dalla Corte di Cassazione al giudice delle leggi è rappresentato dalla necessità di superare la soglia dei dieci anni della prole imposta come limite dall'art. 47 quinquies, c.1, della L. 26 luglio 1975, n. 354, perché la tutela prevista da quest'ultima, risulterebbe "asimmetrica" rispetto alla detenzione domiciliare ordinaria. Entrambe le vie per conseguire la detenzione domiciliare, in quanto dirette, devono essere omogenee, giacché comuni sono le finalità perseguite, in via prioritaria, alla cura dei figli e alla preservazione del rapporto con la madre (sent. C. cost. n. 211 del 2018 e sent. C. cost. n. 177 del 2009).

Prendendo a riferimento la sentenza C. cost. n. 350 del 2003, che aveva sancito l'incostituzionalità dell'art. 47-ter, c.1, lettera a), nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare, anche nei confronti della madre detenuta con un figlio «portatore di handicap totalmente invalidante» è possibile affermare che allora come oggi, l'obiettivo perseguito dalla Corte è quello di garantire al soggetto debole una tutela effettiva attraverso la continuità delle relazioni familiari, in linea, peraltro con quanto più volte affermato dalla stessa Corte. Così, infatti, nelle sentenze n. 76/2017 e n. 239 /2014 è stato dichiarato che «assume rilievo prioritario la tutela di un soggetto debole, distinto dal condannato e particolarmente meritevole di protezione, qual è il minore». La detenzione domiciliare ha come beneficiario non tanto il

condannato, bensì il terzo in quanto soggetto debole. Non è dunque una misura rieducativa, ma di assistenza sociale affidata al genitore che, sebbene responsabile della commissione di reati e quindi anche socialmente riprovevole, viene “riabilitato” attraverso l’assistenza che ritenga debba essere obbligatoria al disabile. Anche escludendo il collegamento con l’art. 27 Cost. e con il fine della rieducazione del condannato è ben possibile il richiamo ad ulteriori valori costituzionali che vanno dall’assistenza familiare (art. 31) alla tutela della salute del disabile (art. 32), alla rimozione degli ostacoli al pieno sviluppo della persona (art. 3, c. 2).

#### **4. La malattia e l’handicap totalmente invalidante**

Il quadro normativo vigente, tutela soprattutto le madri condannate in via definitiva, per via del particolare legame affettivo con i figli, a cui viene garantita la temporanea libertà (146, 147 e 211-bis c.p.) fino al compimento dei tre anni del bambino, l’assistenza extramuraria (art. 21-bis Op.), nonché la detenzione domiciliare (art. 47-ter e 47-quinquies Op.) sino ai dieci anni d’età dei figli. Al superamento del decimo anno di vita del bambino, l’ordinamento ritiene che il rapporto materno non debba essere più bisognoso di protezione. Dopo la sentenza della Corte in esame, il limite dell’età è caduto nel caso in cui la prole sia affetta da grave disabilità. Ma anche prima dell’intervento della Corte, sulla stessa linea umanitaria la malattia del figlio minore costituiva un autonomo presupposto per autorizzare la visita *extra moenia*, da parte del genitore detenuto. L’art. 2 della L. n. 62 del 2011, che ha introdotto l’art. 21-ter, nella L. 26 luglio 1975, n. 354, rubricato «visite al minore infermo», prevede due ipo-

tesi: nella prima, la madre imputata, condannata o internata (ma anche per il padre che si trovi nelle stesse condizioni) può recarsi a visitare il figlio che versi in imminente pericolo di vita o in gravi condizioni di salute, previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza o, in caso d'urgenza, del direttore dell'istituto. La norma, in riferimento al figlio, stabilisce che deve essere «minore», mentre non occorre che sia convivente. La norma in questione è stata oggetto di critica in quanto prevede soltanto la mera possibilità di visita e non anche, come sarebbe stato più opportuno, una vera e propria possibilità di assistenza. Nella seconda ipotesi contemplata dall'art. 21-ter è prevista la possibilità per le madri o padri di «assistere il minore durante le visite specialistiche di questo, qualora siano relative a gravi condizioni di salute e qualora il minore, anche non convivente, abbia meno di dieci anni». Il giudice competente, in questi casi, autorizza con un provvedimento il genitore ad accompagnare il figlio alla visita, determinandone anche le modalità operative. Si tratta, nel complesso, di nuove possibilità offerte alla madre (ma anche al padre che si trovi nelle stesse condizioni) di assistere ed accudire il figlio minore, fuori dall'istituto di pena, con una chiara finalità umanitaria nel corso del processo penale e durante l'esecuzione della pena. I presupposti applicativi della norma sono gli stessi di quelli previsti per i permessi di necessità ex art. 30 Op. che comprendono *l'imminente pericolo di vita e gli eventi familiari di particolare gravità*. Peraltro, mentre il termine "minore" non è chiaro se debba essere riferito agli infradiciottenni oppure al limite di dieci anni previsto dalla normativa specifica sul divieto di visita, nei confronti dei disabili gravi, tale limite, comunque

inteso, appare difficilmente sostenibile quando la malattia del figlio consiste in un handicap grave e permanente, come viene descritto dall'art. 3, c. 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), quando cioè «la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione», sia che esso derivi dalla nascita che successivamente, non si deve tenere affatto in considerazione l'età della prole. A questo punto, occorre l'intervento legislativo che è auspicabile soprattutto in considerazione della necessità di estendere il diritto, laddove non sia indispensabile la fissazione di una soglia d'età del figlio, in ragione della gravità dell'handicap e delle particolari esigenze di tutela psico-fisica, il cui soddisfacimento è strumentale alla formazione della sua personalità.<sup>18</sup>

L'assenza, soprattutto, della madre, detenuta in carcere, come anche la mancanza delle sue cure, potrebbe pregiudicare, infatti, la salute fisica e mentale del minore. A qualsiasi età risulterebbe non indifferente per il disabile grave, che le cure e l'assistenza siano presentate da persona diverse dal genitore. Il legislatore non può non tenere conto della necessaria tutela delle posizioni giuridiche soggettive rilevanti ai sensi degli artt. 29 e 31 della Costituzione, in ordine alla tutela dei rapporti familiari e ai doveri di un genitore nei riguardi delle esigenze della prole, come anche non può trascurare l'art. 32 Cost., in riferimento alla salute della prole. Il mantenimento delle relazioni familiari, da parte del detenuto, costituisce il

---

18. Palmisano 2014.

fondamento del trattamento rieducativo e ciò viene preso in considerazione in conformità ai principi costituzionali dagli artt. 15, 18 c.3, 14 quater, c.4 e 28 Op., ma anche dagli artt. 39, 48, c.13, 37, c.11 e 61 Re (Regolamento di Esecuzione della L. 354/75).

In base al Comunicato stampa della Corte costituzionale del 14 febbraio 2020, risulta che la Consulta abbia stabilito che «le madri di figli gravemente disabili possono scontare la pena in detenzione domiciliare, qualunque siano l'età del figlio e la durata della pena, sempre che il giudice non riscontri in concreto un pericolo per la sicurezza pubblica». Il parametro meramente anagrafico, come era già stato affermato nella sent. C. cost. 350/2003, si pone in contrasto con l'art. 3, c.1, Cost, quando si tratta di persona gravemente disabile. La misura della detenzione domiciliare speciale è finalizzata a tutelare il minore, terzo incolpevole e bisognoso del rapporto quotidiano e delle cure materne. La Corte ha richiamato in proposito quanto precedentemente affermato nella sentenza n. 232 del 2018, e cioè che il diritto del disabile di «ricevere assistenza nell'ambito della sua comunità di vita» rappresenta «il fulcro delle tutele apprestate dal legislatore e finalizzate a rimuovere gli ostacoli suscettibili di impedire il pieno sviluppo della persona umana», a norma dell'art. 3, c.2, Cost. È pur sempre necessario che il legislatore effettui un bilanciamento tra le esigenze personali/familiari dell'handicappato e quelle della sicurezza pubblica e dell'ordine sociale messo in pericolo dalla commissione dei reati (Corte costituzionale sentenza n. 187/2019). La detenzione domiciliare riconosciuta al genitore condannato va, difatti, vista non soltanto come misura a beneficio dell'handicappato, comunque, sog-

getto terzo, ma, a causa dell'obbligatorietà dell'assistenza al figlio handicappato gravante sul genitore condannato, come imposizione di una misura socialmente utile, posta a carico di quest'ultimo.

La sentenza n. 18 del 2020, rispetto alla sent. n. 350 del 2003 – che in riferimento alla custodia domestica ordinaria inseriva nel rapporto madre-figlio, anche la figura paterna, subordinata all'assenza di quella materna, recependo gli istituti futuri volti alla tutela della prole – non estende però ai padri di figli affetti da handicap grave, la concessione della detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies, c.7, Op. Ciò sembrerebbe più il frutto di una dimenticanza che di un preciso intento discriminatorio della figura paterna, ristretta in carcere, rispetto a quella materna, che in base all'art. 47-quinquies, c.7, Op. dovrebbe godere della detenzione domiciliare speciale *alle stesse condizioni previste per la madre se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre*. Risulta, infatti, strano che proprio la sentenza n. 350 del 2003, che aveva sostenuto «che le esigenze di sviluppo e formazione del bambino il cui soddisfacimento potrebbe essere gravemente pregiudicato dall'assenza della figura genitoriale», in riferimento alla presenza paterna, non possa estendere tale misura alternativa della detenzione speciale anche alla sentenza 18/2020. Il ruolo, seppure residuale della paternità è stato riconosciuto a cavallo delle due sentenze 350/2003 e 18/2020, nella legge 21 aprile 2011, n. 62, nata nel tentativo di evitare il fenomeno degradante dei “bambini detenuti”, attraverso l'introduzione di una sorta di circuito penitenziario a custodia attenuata.



Ma allora è lecito chiedersi cosa accadrà in caso di decesso o impossibilità della stessa madre, dal momento che qualora non vi siano altri soggetti a cui affidare la prole, non sia previsto alcunché sulla figura del padre, e nello stesso tempo, se questa assenza di una figura genitoriale importante non incida profondamente sull'equilibrio psicofisico dei figli affetti da patologie gravi.

L'omissione della figura paterna, reclusa in carcere, di figlio portatore di handicap totalmente invalidante, «...quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole...» lascia aperti degli interrogativi. Come l'impedimento per la madre di accudire il figlio disabile ed il giudizio di adeguatezza rispetto alla finalità ri-educativa, sia desumibile dalla discrezionalità riconosciuta al giudice nel concedere la misura. L'art. 47-quinquies, c.7, Op., consente la detenzione domiciliare speciale nel caso di figli minori di anni dieci, anche al padre, ma non in caso di superamento di tale soglia di età.

Così come si ricava dalla sentenza della C. Cassaz, prima sez. penale, 5 giugno 2018, n. 25164 che dichiara infondato il ricorso presentato da una madre detenuta, deducendo il difetto di motivazione in relazione al requisito della impossibilità della madre di prendersi cura del figlio disabile, la figura del padre è da intendersi come fruitore del beneficio solo in funzione vicaria rispetto alla madre, *che è considerata dal legislatore come il genitore maggiormente "votato" alla cura dei figli in tenera età o disabili, e ciò risulta congruo rispetto alla principale finalità dell'istituto che è quella della tutela del soggetto debole*. Non importa la sufficienza dell'assistenza materna, ma solamente la sua esistenza, perché la *ratio* dell'istituto è

quella di «favorire il mantenimento della relazione educativa ed assistenziale tra genitori e figli, in conformità ai principi costituzionali, e, congrua risulta la previsione di riconoscere un'attenuazione della pretesa punitiva dello Stato nel caso di figli minori o disabili e di impossibilità per la madre di accudire il figlio». La Corte di Cassazione statuisce anche che «la necessità di assicurare alle persone disabili tutta l'assistenza necessaria è onere dello Stato, a prescindere dalla situazione personale, anche di carcerazione, dei genitori, ed è quindi coerente che il criterio di giudizio sulla possibilità di assistenza della madre sia in funzione del mantenimento della relazione con almeno un genitore, e non dell'obiettivo di assicurare tutta la assistenza familiare necessaria».

## **5. Conclusione**

La Consulta pone una nuova tessera del mosaico raffigurante la complessa questione delle madri detenute, colpevoli di reati connessi a quelli ostativi, di figli gravemente infermi. La pronuncia 18/2020 completa la sentenza n. 350 del 2003 che prevedeva l'applicazione della misura della detenzione domiciliare ai casi in cui il figlio minore di 10 anni fosse «portatore di handicap totalmente invalidante». Estende, infatti, tale aspettativa alle detenute madri di figli ultradecenni, gravi portatori di handicap. La pronuncia di accoglimento della Corte s'inserisce in un ricco filone della giurisprudenza costituzionale che considera le relazioni familiari, fattori determinanti per la tutela effettiva delle persone più fragili. La Consulta si è espressa in nome della tutela della maternità ex art. 31, c.2, Cost., evidenziando che la detenzione domiciliare deve essere concessa alla madre di un figlio gra-

vemente disabile, perché il legame tra madre e figlio non può considerarsi esaurito dopo le prime fasi di vita del bambino. Il disposto dell'art. 31, c.2 Cost., peraltro, va letto come se l'esigenza di tutela del minore dev'essere riferita, non soltanto alla madre ma ad entrambi i genitori (Corte cost. sent. n. 187/2019). Fin dalla sentenza n. 215 del 1990 della Corte costituzionale, legata al riconoscimento della detenzione domiciliare riconosciuta alla madre di prole in tenera età, è stata affiancata quella del padre della prole medesima. Non a caso, tale previsione è fatta propria dal comma 7 dell'art. 47-quinquies Op. Il disabile, al pari del minore, è quindi titolare di un interesse prioritario così come affermato da fonti di livello sopranazionale che qualificano "superiore" l'interesse del minore, e tale da dover essere considerato preminente nell'ambito delle decisioni giurisdizionali (art. 3, c.1, Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 e l'art. 24, c.2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue del 7 dicembre 2000). A parere della Corte, l'art. 4-bis, Op. che parificava la disciplina riservata a tutti i benefici penitenziari senza prevedere alcun trattamento differenziato per la detenuta madre, è illegittimo poiché incide sul valore preminente rappresentato dalla tutela dell'interesse del minore in tenera età a «fruire delle condizioni per un migliore e più equilibrato sviluppo psichico-fisico».<sup>19</sup>

D'altro canto, l'interesse del minore e/o dell'handicappato dovrà essere "bilanciato" con gli interessi contrapposti della difesa sociale e del contrasto alla criminalità. Spetterà, dunque, al tribunale di sorveglianza contemperarli ragionevolmente, come peraltro, è accaduto nel caso di specie, in cui

---

19. Fiorentini 2014.

è stato escluso il pericolo di commissione di ulteriori delitti da parte della condannata. Anche in passato, la Corte, con le sentenze n.187 e 99 del 2019, n. 211 del 2018, n. 76 del 2017 e n. 239 del 2014, aveva condizionato la realizzazione della detenzione domiciliare ad una valutazione in concreto della pericolosità della madre.<sup>20</sup> La pericolosità, peraltro, andrà valutata nei confronti del genitore detenuto tenuto all'assistenza domiciliare del soggetto handicappato. A sua volta, la scelta del genitore non dovrà ricadere necessariamente sulla madre ma dovrebbe rispondere alla titolarità dell'affidamento e quindi a quello cui è attribuita la responsabilità genitoriale (art. 337 ter e quater c.c.). In questa prospettiva, l'esistenza dell'affidamento congiunto ad entrambi i genitori del figlio portatore di handicap grave, comporta un problema di scelta. Questo, però, va risolto secondo il criterio dettato dallo stesso art. 47 quinquies Op. che privilegia la madre cui affidare l'assistenza domiciliare del figlio handicappato grave.

### **Riferimenti bibliografici**

- Agostini, F., Monti, F. & Girotti, S. 2011. "La percezione del ruolo materno in madri detenute." *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza* 5/3: 6-27.
- Capitta, A.M. 2014. "Detenzione domiciliare per le madri e tutela del minore: la Corte costituzionale rimuove le preclusioni stabilite dall'art. 4-bis, co. 1, ord. penit. ma impone la regola di giudizio." *Archivio Penale* 3: 1-19.
- Cassibba, R., Luchinovich, L., Montatore, J. & Godelli, S. 2008. "La genitorialità 'reclusa': riflessioni sui vissuti dei genitori detenuti." *Mi-norigiustizia* 4: 150-158.

---

20. Capitta 2014.

- Di Rosa, G. 2009. "La detenzione delle donne con figli minori e l'istituto a custodia attenuata per madri (ICAM) di Milano." *Cassazione Penale* 12: 4899.
- Fiorentin, F. 2014. "La Consulta dichiara incostituzionale l'art. 4 bis ord. penit. laddove non esclude dal divieto di concessione dei benefici la detenzione domiciliare speciale e ordinaria in favore delle detenute madri." In [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org)
- Harris, S.L., Boyle, Th.D., Fong, P., Gill, M.J. & Stanger, C. 1987. "Family of the developmentally disabled children." In Wolraich, M. & Routh, D.K. eds. *Advances in developmental and behavioural pediatrics*. London: JAI Press Inc.
- Johnston, D. 1995. "Effects of parental incarceration." In Gabel, K. & Johnston, D. eds. *Children of incarcerated parents*. Lanham: Lexington Books. 59-88.
- Leo, G. 2017. "Un nuovo passo della Consulta per la tutela dei minori con genitori condannati a pene detentive, e contro gli automatismi preclusivi nell'ordinamento penitenziario." In [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org)
- Craparo, G., Ferraro, A.M. & Lo Verso, G. 2017. *Mafia e psicopatologia. Crimini, vittime e storie di straordinaria follia*. Milano: Franco Angeli.
- Manconi, L. 2020. "Quando la giustizia è una cura." *La Repubblica* 17 febbraio.
- Mantovani, G. 2018. "Prosegue il cammino per rafforzare la tutela del rapporto fra genitori detenuti e figli minori." *Legislazione penale*: 1-21.
- Myers, B.J., Smarsh, T.M., Amlund-Hagen, K. & Kennon, S. 1999. "Children of incarcerated mothers." *Journal of Child and Family Studies* 8/1: 11-25.
- Milella, L. 2020. "Cartabia. La giustizia deve avere sempre un volto umano. E stop ai processi troppo lunghi." *La Repubblica* 16 febbraio.
- Murray, J. & Farrington, D.P. 2008. "The effects of parental imprisonment on children." *Crime and Justice* 37/1: 133-206.

- Murray, J., Farrington, D.P. & Sekol, I. 2012. "Children's Antisocial behavior, mental health, drug use, and educational performance after parental incarceration: a systematic review and meta-analysis." *Psychological Bulletin* 138/2: 175-210.
- Murray, J. 2012. "What happens when a Parent goes to prison?" In <http://www.footnote1.com>
- Musi, E. 2012. "Legami che liberano: quando la relazione tra genitori in carcere e figli è occasione di crescita e libertà?" *Minorigiustizia* 3: 195-203.
- Palmisano, R. 2014. "Analisi normativa su visite del detenuto al figlio minore infermo." In Ufficio Studi, ricerche, legislazione e rapporti internazionali del Ministero della giustizia, [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)
- Paris, C. 2019. "Torno a casa' Gruppo terapeutico e di sostegno alla genitorialità per padri detenuti in fase di reinserimento. Affettività e carcere: un binomio (im)possibile?" *Giurisprudenza penale Web* 2-bis.
- Roscioli, A. 2007. "La condizione della donna detenuta." *Autonomie locali e servizi sociali* 3: 459-466.
- Sorrentino, A.M. 1987. *Handicap e riabilitazione: una bussola sistemica nell'universo relazionale del bambino handicappato*. Roma: Carocci.
- Talini, S. 2015. *L'affettività ristretta. I diritti dei detenuti* (2). In [www.costituzionalismo.it](http://www.costituzionalismo.it)